

Penale Sent. Sez. 1 Num. 47629 Anno 2016

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Data Udiienza: 22/06/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SCUDERI NATALE N. IL 25/09/1966

avverso la sentenza n. 43/2015 CORTE MILITARE APPELLO di
ROMA, del 09/09/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensori Avv.



Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Maria Flamini, Sostituto Procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avv. Girolamo Conti, difensore di Scuderi Natale, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 ottobre 2014, il Tribunale militare di Napoli dichiarava Scuderi Natale, appuntato scelto della Guardia di Finanza, responsabile del reato di insubordinazione con minaccia e ingiuria continuata aggravata, che avrebbe commesso il 29 gennaio 2012 rivolgendosi al superiore in grado Manca Mauro, maresciallo dei Carabinieri. Il Tribunale riconosceva le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata e condannava l'imputato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione militare, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato giudiziale.

In parziale riforma della predetta sentenza, la Corte militare di appello, con sentenza del 9 settembre 2015, riconosceva ulteriormente l'attenuante di cui all'art. 48, ultimo comma, cod. pen. mil. pace, riducendo la pena a mesi tre di reclusione militare.

I giudici del merito si avvalevano, per ricostruire il fatto, di alcune deposizioni testimoniali, concludendo che l'imputato, il 29 gennaio 2012, mentre era in procinto di uscire da un'area privata (nel cui ambito era posta, fra l'altro, la sua abitazione) alla guida di un'autovettura priva di targa e di copertura assicurativa, era stato richiesto da una pattuglia di carabinieri di esibire i documenti di riconoscimento e dell'autovettura, per un controllo. Dopo aver dichiarato la propria qualità di militare, egli aveva affermato di non avere con sé i documenti; aveva asserito di essere uscito da casa perché doveva subito recarsi a fare un'iniezione a persona che ne aveva bisogno; aveva detto di dover subito rientrare a casa per accudire le proprie figlie e gli anziani zii; aveva espresso parole ingiuriose e minacciose nei confronti dei carabinieri; era stato quindi condotto in caserma ed aveva continuato a tenere toni irrispettosi.

2. L'avv. Girolamo Conti, difensore dello Scuderi, ha proposto ricorso per cassazione depositato il 24 ottobre 2015, deducendo, ai sensi




dell'art. 606, comma 1 lett. b), violazione dell'art. 199 cod. pen. mil. pace e lamentando la mancata applicazione di quest'ultima disposizione nonostante l'estraneità del fatto alla sfera militare. Il ricorrente sostiene che i giudici del merito hanno errato nel qualificare la condotta dell'imputato, perché non poteva essere attribuito carattere militare all'attività che i carabinieri stavano svolgendo quando lo fermarono per un controllo, né il suo comportamento poteva essere ricollegato al servizio o alla disciplina militare. La spendita della qualifica di militare da parte dell'agente è tenuta in conto dalla giurisprudenza di legittimità, ma occorre considerare l'evoluzione normativa segnata dalla legge sui principi n. 382 del 1978 e dal regolamento del 1986, ribadita dal codice del 2010. Deve tenersi conto della riforma dei reati contro la disciplina militare del 1985 e degli obiettivi con essa perseguiti. Ciò che rileva non è la tutela della persona del superiore o dell'inferiore, ma la funzione militare. Nel caso in esame, non vi era alcuna connessione del comportamento dell'imputato con la disciplina militare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non sussiste la causa di esclusione del reato prevista dall'art. 199 cod. pen. mil. pace, riguardante i fatti commessi «per cause estranee al servizio e alla disciplina militare» in riferimento al reato di ingiuria e minaccia ad un inferiore di cui all'art. 196 cod. pen. mil. pace, quando la condotta del militare, fuori dal servizio attivo, è posta in essere nei confronti di altri militari in divisa che svolgono servizio attivo (Sez. 1, n. 22361 del 16/12/2013 - dep. 29/05/2014, P.M. in proc. Comune, Rv. 259606; fattispecie relativa a sottufficiale del genio che, libero dal servizio ed in borghese, aveva rivolto, per ragioni private, frasi minacciose ad appartenenti al corpo degli alpini che espletavano, in divisa, il servizio di controllo del territorio dinanzi all'edificio di un Tribunale).

In applicazione del principio, deve ritenersi corretta la qualificazione giuridica del fatto ascritto all'imputato, così come pacificamente ricostruito dai giudici del merito nei termini sopra sinteticamente esposti.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

Scump
mu

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2016.
